

## **Auduzione Senato**

**Giuseppe Incocciati**

Prima della riforma costituzionale del 2023 non si rinveniva alcun riferimento diretto al fenomeno sportivo. L'unica previsione è riscontrabile nel sistema di distribuzione delle competenze legislative fra Stato e regioni (art. 117, comma 3 – potestà normativa concorrente) in base alle quali la materia "sport" è declinata come "ordinamento sportivo", senza alcun riferimento che coinvolga i caratteri di tale ordinamento.

Tale difetto di "costituzionalizzazione esplicita" non ha impedito, comunque, la possibilità di un riscontro, sia pure indiretto, anche dell'attività sportiva in ragione, appunto, della sua menzionata trasversalità.

Con la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, si stabilizza un quadro e si consolida un principio: lo sport come attività che coinvolge diversi ambiti della vita sociale, promuovendo la piena personalità dell'individuo inteso come singolo e come collettività. La cornice da cui partire è, pertanto, la norma costituzionale composta di un unico articolo. Essa introduce un nuovo comma, il settimo, all'art. 33 della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Dall'analisi del presente comma dell'art. 33 Cost. è possibile immediatamente verificare che ci sia un preciso compito per la Repubblica, intesa nella sua pluralità (comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato), per promuovere l'attività sportiva. L'incidenza della riforma e la creazione o meno di nuove posizioni giuridiche soggettive ad esercitare lo sport segnano, altrettanto, una pluralità di necessari interventi primari al fine di concretizzare i principi valoriali.

L'art. 33, comma 7 Cost. pone il valore dell'attività sportiva specificando tre attributi al termine: «il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico».

In tal modo si afferma l'importanza dell'attività sportiva in quanto essa è lo strumento educativo, inclusivo e di tutela della salute.

La nuova tutela costituzionale è il mezzo per raggiungere tre specifici fini.

Ho fatto questa premessa perché dentro questa cornice va collocato il Disegno di legge all'esame in commissione e in concordanza con i tre obiettivi che la novella costituzionale richiama.

Così come articolato questo ddl ricalca i tre fini della promozione dell'attività sportiva: educativi, inclusivi, di coesione sociale e socio sanitari.

Quattro articoli che promuovono, come fine della Repubblica, il valore educativo dello sport (art. 1), aumentando la pratica sportiva proprio in quell'ambito di formazione umana, quella palestra culturale, che è la Scuola. Questo primo articolo, consentitemi, è programmatico, non di dettaglio, poiché stabilizza normativamente un principio, demandando al sistema autonomo dell'Istruzione: modi, tempi, forme e accordi. Si muove a mio modo correttamente perché lascia al sistema delle competenze intraorganiche l'onore applicativo.

Quindi, correttamente, l'articolo uno potenzia l'attività sportiva nel suo primo fine, ovvero l'educazione. E, correttamente, determinando l'obiettivo, lascia ai profili di competenza le modalità, le forme educative e le ragioni di copertura al Ministero di Competenza. Un ritorno alla vocazione della fonte primaria come generale e di principio e non di dettaglio, perché gli atti successivi sono di competenza altra.

Si prosegue nel secondo articolo il cui obiettivo ricalca la dimensione socio-sanitaria. Il ddl, al fine di promuovere e prevenire malattie e disturbi, chiede l'istituzione di innovativi strumenti. Anche qui, in accordo alla materia trasversale, integra tale volontà con la necessaria leale collaborazione con le regioni. In ogni regione sono rese disponibili unità mobili di monitoraggio che sono rivolte alla corretta predisposizione di tutti coloro che vogliono intraprendere l'attività sportiva. Un comma che fissa un obiettivo e disloca modalità, forme e tempi al parere Stato-regioni.

L'attività sportiva è onerosa, potremmo dire, per uno come me che è ed è stato uomo di sport, non inclusiva. Al fine di consentire lo Sport per Tutti è compito della Repubblica, come vettore di coesione sociale, costruire una fiscalità di vantaggio che si integra e potenzia già tutti gli strumenti esistenti. Ecco perché è inserito, a modifica della legge n.917, un comma che consente la detrazione dell'importo delle spese sostenute per quei soggetti più deboli, ossia gli anziani.

Si potrebbe allargare la sfera dei soggetti beneficiari, ma in realtà già numerose categorie fiscalmente accedono a strumenti di detrazione o disposizioni premiali. Va,

anche, sottolineato che esistono strumenti che inquadrano una pluralità di soggetti che beneficiano di detrazioni o strumenti agevolativi.


L'ultimo comma, infatti, amplia la sfera della promozione e per ciò stesso integra l'articolo 3.

Si Istituisce, sul modello della Disability card, una Carta dello sport per promuovere lo sviluppo della pratica sportiva. Anche qui si lascia a chi di competenza individuare forme, platea dei beneficiari e coperture. Mi sembra una disposizione corretta che ha il solo e chiaro evidente fine di istituire uno strumento complementare ad altri e integrativo per concretizzare l'attività di incentivazione che l'art. 33 esalta.

Il ddl, pertanto, in modo corretto, inquadra la poliedricità delle forme di manifestazione dell'attività sportiva, determinando un quadro normativo generale e non di dettaglio. L'obiettivo è la diffusione dell'attività sportiva nella vita di relazione, garantire il pieno sviluppo della persona umana, indipendentemente dai valori e dagli interessi di volta in volta perseguiti.

Va, infatti, sottolineato che il nuovo comma 7 dell'art. 33 Cost. assegna alla discrezionalità delle Camere il compito di realizzare, potenziare le attività sportive conformi ai tre valori costituzionali.

La Costituzione contiene diritti e principi generalissimi la cui portata normativa è lasciata ai livelli subordinati. Il merito di questo ddl è quello di aver specificato, non in modo dettagliato ma applicato le regole costituzionali secondo il modello di pluralismo delle competenze. Il ricorso eccessivo ad integrazioni di dettaglio finirebbe per depotenziare l'astrattezza e la generalità dei precetti della legge attuativa e alimenterebbe una frammentazione dei diritti e dei principi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. ...', located in the bottom right corner of the page.